



❖ OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 730-4 NEL CEDOLINO PAGA

Le operazioni di conguaglio derivanti dal modello 730 rappresentano uno degli adempimenti più delicati per il sostituto d'imposta e per gli uffici amministrazione del personale. Attraverso il prospetto di liquidazione 730-4, il datore di lavoro è infatti chiamato a trattenere oppure rimborsare le somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi del dipendente o pensionato.

L'attività richiede particolare attenzione sia sotto il profilo operativo sia sotto quello contabile, considerando i termini normativi, le modalità di ricezione telematica dei flussi, l'eventuale incapacità della retribuzione e la gestione delle richieste di rateizzazione.

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 730-4 NEL CEDOLINO PAGA



LE OPERAZIONI DI
CONGUAGLIO 730-4
NEL CEDOLINO PAGA

RICEZIONE DEI DATI
RELATIVI AL MOD. 730-4

SOFTWARE E MODALITÀ DI
TRASMISSIONE DEL
MODELLO CSO

CRONOPROGRAMMA
GESTIONE FLUSSO 730-
4 - ANNO 2026

EFFETTI DEL
CONGUAGLIO SULLA
BUSTA PAGA E
INCAPIENZA DELLA
RETRIBUZIONE

ASPETTI CONTABILI

RATEIZZAZIONE DELLE
SOMME DOVUTE

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 730-4 NEL CEDOLINO PAGA

Le operazioni di conguaglio derivanti dal modello 730-4 rappresentano il momento conclusivo della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, poiché consentono di **regolare direttamente in busta paga le imposte risultanti dalla dichiarazione fiscale**. In pratica, tali operazioni possono determinare sia un addebito, nel caso in cui il contribuente debba versare ulteriori somme al Fisco, sia un accredito, qualora emerga un rimborso a favore del lavoratore.

I prospetti di liquidazione del modello 730-4 vengono trasmessi dall'Agenzia delle Entrate direttamente al datore di lavoro, che agisce in qualità di **sostituto d'imposta**. Una volta ricevuta la documentazione, il datore di lavoro provvede ad effettuare i relativi conguagli fiscali applicando le trattenute oppure riconoscendo i rimborsi spettanti al dipendente direttamente nel cedolino paga.

Generalmente, le operazioni di conguaglio vengono elaborate a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il mese successivo a quello di ricezione del prospetto. Questo meccanismo consente al lavoratore di regolarizzare rapidamente la propria posizione fiscale senza dover effettuare pagamenti autonomi tramite altri strumenti tributari.

Le somme trattenute o rimborsate incidono direttamente sul netto della busta paga, modificando quindi l'importo finale percepito dal dipendente. Tuttavia, tali operazioni **non alterano gli imponibili previdenziali e fiscali della retribuzione**, poiché si tratta esclusivamente di movimentazioni legate al saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

RICEZIONE DEI DATI RELATIVI AL MOD. 730-4

La ricezione dei dati relativi al modello 730-4 costituisce una fase fondamentale del processo di assistenza fiscale, poiché consente ai sostituti d'imposta di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997

Art. 49 TUIR

Art. 51 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018

Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i professionisti abilitati, come dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai relativi albi professionali, svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle dichiarazioni dei redditi modello 730. Essi, infatti, hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni elaborate, attraverso il **modello denominato 730-4**.

Una volta ricevuti i dati, l'Agenzia delle Entrate provvede, **entro un termine di circa dieci giorni**, a **renderli disponibili** attraverso i propri servizi telematici **ai sostituti d'imposta**, cioè ai datori di lavoro o agli enti pensionistici incaricati di effettuare i conguagli fiscali direttamente sulle retribuzioni o sui trattamenti pensionistici. In alternativa, tali informazioni possono essere recapitate anche agli intermediari appositamente delegati dai sostituti d'imposta alla gestione delle procedure fiscali.

I sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere telematicamente tali dati per poter eseguire le operazioni di rimborso o trattenuta derivanti dalla dichiarazione dei redditi dei propri dipendenti. Questo obbligo permane anche nei casi in cui il datore di lavoro abbia prestato direttamente assistenza fiscale ai lavoratori.

La comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate deve contenere una serie di informazioni indispensabili per l'instradamento corretto dei modelli 730-4. In particolare, devono essere indicati:

- l'utenza telematica presso la quale il sostituto d'imposta intende ricevere direttamente i modelli 730-4;
- nel caso di possesso di più utenze telematiche, quella specificamente scelta ai fini della ricezione dei dati;
- l'eventuale intermediario prescelto per la trasmissione telematica e per la gestione dei flussi fiscali.

Lo stesso modello deve essere utilizzato anche per comunicare successive variazioni dei dati precedentemente trasmessi, ad esempio in caso di modifica dell'intermediario incaricato, cambiamenti nei dati anagrafici del sostituto d'imposta oppure variazioni dell'utenza telematica utilizzata per la ricezione dei prospetti di liquidazione.

Sono esonerati dall'invio della comunicazione i sostituti d'imposta che hanno già aderito al flusso telematico negli anni precedenti o che, a partire dal 2015, abbiano trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica, in quanto i relativi dati risultano già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

SOFTWARE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO CSO

Per la compilazione della comunicazione necessaria alla ricezione telematica dei modelli 730-4, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione uno specifico software denominato **"Modello CSO 2019"**. Il programma è reperibile all'interno del sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, nell'area dedicata ai servizi telematici e alle comunicazioni relative alla ricezione dei modelli 730-4.



La trasmissione del modello CSO può essere effettuata esclusivamente in determinati periodi dell'anno, precisamente dal 1° gennaio al 3 febbraio e successivamente dal 9 aprile al 31 dicembre. Durante il periodo di sospensione della trasmissione del modello CSO (che corrisponde con il periodo di trasmissione delle Certificazioni Uniche), i dati necessari per la ricezione dei modelli 730-4 possono comunque essere comunicati tramite il quadro CT presente all'interno della Certificazione Unica.

I sostituti d'imposta che devono effettuare **per la prima volta** la comunicazione delle informazioni necessarie per essere inseriti nel flusso telematico dei 730-4, e che hanno già trasmesso le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, risultano **automaticamente adempienti**. Questo perché i dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate sono già contenuti nel quadro CT allegato alla fornitura telematica della CU. Nel caso in cui vengano trasmesse più forniture, l'Agenzia prenderà in considerazione le informazioni presenti nell'ultimo quadro CT inviato.



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997

Art. 49 TUIR

Art. 51 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018

Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

Il **codice sede Entratel** viene attribuito al momento dell'abilitazione al servizio telematico ed è composto da una tripletta numerica compresa tra "000" e "999". La sede principale assume generalmente il valore "000", mentre le eventuali sedi secondarie vengono numerate progressivamente ("001", "002" e così via).

Diverso è invece il **codice sede operativa**, attribuito liberamente dal sostituto d'imposta in fase di compilazione della Certificazione Unica allo scopo di distinguere diverse sedi aziendali, reparti o gruppi di dipendenti. Anche questo codice è costituito da una tripletta numerica, ma non esiste alcuna corrispondenza obbligatoria con il codice sede Entratel. Nella comunicazione CSO deve essere indicato esclusivamente il codice sede Entratel.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta **cambi intermediario incaricato** alla ricezione dei modelli 730-4, è necessario compilare una nuova comunicazione barrando l'apposita casella relativa alla "Richiesta re-inoltro file 730-4 già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nel modello CSO da sostituire".

Questa procedura consente all'Agenzia delle Entrate di **inoltrare nuovamente** al nuovo intermediario anche **i file precedentemente inviati al vecchio indirizzo telematico**. Qualsiasi diversa modalità di comunicazione, comprese eventuali richieste inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), deve considerarsi priva di efficacia ai fini amministrativi.

Dopo aver inviato la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate invia una **ricevuta di avvenuta ricezione** riportante la dicitura: "In data il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 La comunicazione è stata presentata da"; oppure, in alternativa, **una ricevuta di scarto** recante la dicitura: "In data il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 La comunicazione è stata presentata da La comunicazione è stata scartata per"

I motivi che possono comportare lo **scarto della comunicazione** sono:

- codice fiscale del sostituto o dell'intermediario indicato nel quadro B o dell'incaricato alla trasmissione o del fornitore non presente in Anagrafe Tributaria:
 - il codice fiscale è stato riportato in modo erraneo;
 - non è stato indicato un numero di codice fiscale bensì un numero di partita IVA;
- utenza telematica, indicata nel quadro A sez. I o nella sez. II o nel quadro B, non abilitata;
- utenza telematica indicata nel quadro B non abilitata alla ricezione dei dati 730-4;
- utente non abilitato alla trasmissione per conto di altri soggetti;
- errata indicazione del protocollo del mod. 770;
- presenza in Anagrafe Tributaria del mod. 770 e casella di mancata presentazione compilata;
- nuova comunicazione in assenza della compilazione della sezione comunicazione sostitutiva;
- indicazione del numero di protocollo errato della precedente comunicazione;
- revoca in assenza di precedente valida comunicazione;
- revoca in presenza in Anagrafe Tributaria di almeno una partita IVA attiva;
- revoca con indicazione di partita IVA non abbinata al sostituto;
- revoca in presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA indicata attiva.

Una volta individuata la causa dello scarto ed effettuate le necessarie correzioni, la comunicazione deve essere nuovamente trasmessa.



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

- Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997
- Art. 49 TUIR
- Art. 51 TUIR
- Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018
- Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili i modelli 730-4:

- a partire dalla metà del mese di giugno;
- fino al 10 dicembre;
- mediante uno o più invii telematici.

I file sono reperibili nell'area "Comunicazioni" dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Le forniture destinate agli intermediari delegati possono contenere, nello stesso file, modelli 730-4 relativi a più sostituti d'imposta. Successivamente:

- i dati dei 730-4 vengono scaricati dai servizi telematici;
- il contenuto dei file viene importato nel software gestionale utilizzato per l'elaborazione paghe;
- i dati vengono utilizzati per effettuare in busta paga: conguagli fiscali; trattenute; rimborsi ai dipendenti/contribuenti.

CRONOPROGRAMMA GESTIONE FLUSSO 730-4 – ANNO 2026

N.	Periodo	Soggetto	Adempimento
1	Dal 15 settembre al 15 gennaio	Sostituto d'imposta	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
2	Dal 4 febbraio al 8 aprile	Agenzia Entrate	Sospensione trasmissione CSO
3	9 febbraio	Agenzia Entrate	Disponibilità della funzionalità per la verifica della presenza del sostituto nell'elenco dei soggetti non obbligati alla trasmissione del quadro CT
4	9 febbraio	Agenzia Entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico
5	Dal 9 febbraio al 23 marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU con CT



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997

Art. 49 TUIR

Art. 51 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018

Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

6	Dal 24 marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU priva di CT
7	Dal primo gennaio al 3 febbraio e dal 9 aprile al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
8	22 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
9	Dalla metà del mese di giugno	Agenzia Entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
10	Dal 7 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
11	Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia Entrate	Trasmissione a CAF/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
12	Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia Entrate	Notifica a CAF/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
13	Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia Entrate	Trasmissione a CAF/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
14	Entro la fine del mese di luglio, settembre e novembre	Agenzia Entrate	Spedizione e-mail per 730 web sottoposti a controllo



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997

Art. 49 TUIR

Art. 51 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018

Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

15	Nella prima metà del mese di ottobre	Agenzia Entrate	Spedizione e-mail per 730 web non consegnati
16	Con periodicità dalla seconda metà del mese di luglio	Agenzia Entrate	Spedizione e-mail per 730 web oggetto di diniego da parte del sostituto d'imposta
17	Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia Entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
18	10 dicembre	Agenzia Entrate	Termine messa a disposizione 730-4
19	18 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica dinieghi

Per le **date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi**, il termine può essere fissato al primo **giorno lavorativo antecedente o successivo**.

EFFETTI DEL CONGUAGLIO SULLA BUSTA PAGA E INCAPIENZA DELLA RETRIBUZIONE

Il conguaglio derivante dall'assistenza fiscale comporta **effetti diretti sulla retribuzione del lavoratore dipendente** (o pensionato) in quanto transita in busta paga **incidendo direttamente sul netto finale**. Sulla base dei dati contenuti nel modello 730-4 ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta procede infatti ad applicare in busta paga gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito fiscale, il dipendente riceverà un **rimborso** direttamente nella retribuzione utile, **generalmente a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e dai mesi successivi per i pensionati**. Qualora, invece, emerga un debito d'imposta, il sostituto d'imposta effettuerà le relative trattenute sugli emolumenti corrisposti, applicando anche eventuali addizionali regionali e comunali.

Le operazioni di conguaglio possono quindi determinare:

- un **aumento** della retribuzione netta, in presenza di rimborsi IRPEF o addizionali;
- una **riduzione** della retribuzione netta, in presenza di imposte da trattenere;
- la **rateizzazione** degli importi a debito, se richiesta dal contribuente nel modello 730.

Il sostituto d'imposta è tenuto a eseguire le operazioni di conguaglio entro i termini previsti, riportando gli importi direttamente nel cedolino paga del dipendente. Non devono essere effettuati conguagli, né a credito né a debito, qualora l'importo della singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione sia pari o inferiore ad €12,00.



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997

Art. 49 TUIR

Art. 51 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018

Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

Per la restituzione dei crediti risultanti dal modello 730-4, il sostituto d'imposta utilizza **prioritariamente gli eventuali debiti presenti nella stessa dichiarazione**, quali saldo IRPEF, addizionali regionali e comunali, acconti IRPEF, ecc.). Il risultato contabile di questa operazione viene successivamente rimborsato attraverso una riduzione delle ritenute fiscali operate, utilizzando l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili relative a tutti i percipienti dell'azienda.

Ai fini del rimborso possono essere utilizzate non solo le ritenute riferite ai lavoratori dipendenti, ma anche quelle derivanti da compensi erogati ad altri soggetti, come redditi assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e ulteriori tipologie di reddito. Tra le ritenute utilizzabili rientrano anche le somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.



Il sostituto d'imposta non può tuttavia anticipare somme proprie per effettuare i rimborsi, né compensare il credito con versamenti inferiori rispetto alle ritenute effettivamente dovute. Qualora le ritenute disponibili non siano sufficienti a coprire interamente il credito 730, il rimborso viene effettuato solo parzialmente e prosegue nei mesi successivi, fino a completo recupero dell'importo spettante.

In caso di restituzione parziale del credito, il sostituto d'imposta deve informare il lavoratore o collaboratore contestualmente al pagamento della prima quota di rimborso, anche mediante apposita annotazione nel cedolino paga indicante che il credito 730 è stato rimborsato solo parzialmente e che la restituzione continuerà nei mesi successivi entro il limite delle ritenute disponibili.

Esempio di rimborso (parziale) per credito in busta paga

Il valore del rimborso totale risultante da modello 730-4 è pari a € 141,90, di cui:

- € 92,80 sono stati rimborsati nel cedolino del mese corrente;
- € 49,10 nel cedolino del mese successivo.

INPS		MINIMALE		LAVORATO		Gestione			
Contributo	Quota	Quota	Quota	Quota	Quota	Quota	Quota		
4	76	26	23	184,00	17,00	31			
ALIMENTI DELLA RETRIBUZIONE		MINIMO	SCATTI	SUP.ASS.					
		2.015,24000	53,50000	175,73000					
RESIDUO							TOTALE	2.244,47000	
8-2026									
VOCE VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE		RIFERIMENTO		TRATTENUTE		COMPETENZE	
Z00001	Retribuzione	12,97382		173,00000	ORE			2.244,47	
Z20015	Magg. turno diurno 15%	1,94607		55,00000	ORE			107,03	
Z40025	Straordinario 25%	16,21727		13,00000	ORE			210,82	
Z40050	Straordinario 50%	19,46072		4,00000	ORE			77,84	
ZP9960	Arrotond. mese pr.						0,03		
004400	Contributo MetaSalute c/ditta		C/Ditta					(13,00)	
000502	Trasf. TFR - F.do Alleanza	153,06		100,00000	%	(153,06)			
Z00000	Contributo IVS	2.640,00		9,19000	%		242,62		
Z00071	Contributo CIGS	2.640,00		0,30000	%		7,92		
F00880	Rimborsi da 730		2024	Residuo	49,10				141,90
F02000	Imponibile IRPEF				2.389,62				
F02010	IRPEF lorda				577,91				

Nel **modello F24**, per compensare i crediti derivanti dai rimborsi effettuati ai dipendenti/collaboratori da assistenza fiscale Mod. 730, si utilizzano principalmente questi **codici tributo**:

- **1631** → somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014.
- **3796** → somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014.
- **3797** → somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014.

Questi codici vengono indicati nella sezione Erario del modello F24 per recuperare le somme anticipate dal datore di lavoro ai lavoratori.

In linea generale, i **debiti** risultanti dall'elaborazione del Modello 730, ad esclusione del secondo o unico acconto IRPEF, **vengono trattenuti sulla prima retribuzione utile** e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Qualora la retribuzione disponibile non sia sufficiente a coprire integralmente l'importo dovuto, il **residuo** sarà **trattenuto sulle retribuzioni successive**.



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997

Art. 49 TUIR

Art. 51 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018

Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

In caso di ulteriore incapacienza, il sostituto d'imposta continuerà ad effettuare le **trattenute sulle competenze mensili successive**, fermo restando che l'ultima retribuzione utile per effettuare il prelievo è quella erogata nel mese di dicembre, con relativo **versamento entro il 16 gennaio** dell'anno successivo. Il **pagamento differito delle somme a debito comporta l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile**, che viene trattenuto dalla retribuzione e versato unitamente alle somme di riferimento.



Qualora, al termine dell'anno, residuino ancora importi a debito del contribuente a causa dell'insufficienza della retribuzione, il sostituto d'imposta provvederà a comunicare al contribuente stesso, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti.

Le somme residue dovranno essere versate direttamente dal contribuente entro il mese di gennaio successivo, secondo le modalità previste per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Esempio di trattenuta in busta paga suddivisa in due tranches per incapacienza della retribuzione:

Il valore del debito totale risultante da modello 730-4 è pari a € 3.533,00, di cui:

- € 2.605,40 sono stati trattenuti nel cedolino del mese di luglio, generando un netto in busta pari a zero;
- i restanti € 927,60 sono stati trattenuti nel cedolino del mese di agosto, con applicazione degli interessi dello 0,40% per € 3,71.

BUSTA PAGA DI LUGLIO

Settimana		INPS		MINIMALE		LAVORATO		Giorni		Giorni		
4		26		26		21		168,00		31		
PAGA BASE		1.911,80000		CONTING.		537,52000		3'ELEMEN.		11,36000		
SUP.ASS.		539,32000										
											TOTALE	3.000,00000
VOG VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE		RIFERIMENTO		TRATTENUTE		COMPETENZE				
Z00001	Retribuzione	115,38462		24,00000	GG			2,769,23				
Z00250	Ferie godute	115,38462		2,00000	GG			230,77				
000025	Ticket restaurant elett.	8,00000		11,00000	GG			(88,00)				
000071	Rimborso pie' di lista							683,61				
000316	Fringe Benefit auto							(179,33)				
000320	Ente bilaterale commercio							(2.449,32)				
ZP0225	Fringe ben. SOGG.							(179,33)				
ZP9960	Arrotond. mese pr.							0,93				
Z00000	Contributo IVS	3,179,00		9,19000	%			292,15				
Z00055	FIS D.Lgs.148/2015 oltre 15dip	3,179,00		0,26667	%			8,48				
Z00087	Contributo CIGS	3,179,00		0,30000	%			9,54				
003041	Ente Bilaterale Commercio	2,449,32		0,05000	%			1,22				
001852	Contributo EST (mensile)							2,00				
001852	Contributo EST (mensile)		C/Ditta					(13,00)				
F00883	Trattenute da 730		2024					2.605,40				
F02000	Imponibile IRPEF			2.867,16								

BUSTA PAGA DI AGOSTO

Settimana		INPS		MINIMALE		LAVORATO		Giorni		Giorni		
5		26		26		12		96,00		31		
PAGA BASE		1.911,80000		CONTING.		537,52000		3'ELEMEN.		11,36000		
SUP.ASS.		539,32000										
											TOTALE	3.000,00000
VOG VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE		RIFERIMENTO		TRATTENUTE		COMPETENZE				
Z00001	Retribuzione	115,38462		18,00000	GG			2,076,92				
Z00250	Ferie godute	115,38462		8,00000	GG			923,08				
000025	Ticket restaurant elett.	8,00000		4,00000	GG			(32,00)				
000071	Rimborso pie' di lista							378,77				
000316	Fringe Benefit auto							(179,33)				
000320	Ente bilaterale commercio							(2.449,32)				
ZP0225	Fringe ben. SOGG.							(179,33)				
Z00000	Contributo IVS	3,179,00		9,19000	%			292,15				
Z00055	FIS D.Lgs.148/2015 oltre 15dip	3,179,00		0,26667	%			8,48				
Z00087	Contributo CIGS	3,179,00		0,30000	%			9,54				
003041	Ente Bilaterale Commercio	2,449,32		0,05000	%			1,22				
001852	Contributo EST (mensile)							2,00				
001852	Contributo EST (mensile)		C/Ditta					(13,00)				
F00883	Trattenute da 730		2024					927,60				
F00887	Int. incapacienza 730		2024					3,71				
F02000	Imponibile IRPEF			2.867,16								



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapacienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

- Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997
- Art. 49 TUIR
- Art. 51 TUIR
- Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018
- Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

ASPETTI CONTABILI

Le operazioni di conguaglio derivanti dal modello 730 producono effetti sia sotto il profilo **contabile** sia sotto il profilo **finanziario** per il sostituto d'imposta, distinguendosi tra conguagli a credito e conguagli a debito.

Il **conguaglio a credito** comporta l'erogazione, da parte del datore di lavoro, di un rimborso al dipendente per conto dell'Erario. In tale circostanza, l'azienda anticipa le somme risultanti a credito dalla dichiarazione dei redditi e successivamente recupera gli importi erogati mediante compensazione con le ritenute fiscali da versare tramite modello F24. Tale operazione può avere un impatto finanziario anche significativo sull'azienda, **soprattutto in presenza di rimborsi di importo elevato**.

La registrazione contabile può essere rappresentata come segue:

Dare	Avere
Crediti verso Erario (conto finanziario)	Debiti verso dipendenti (conto di debito)

Il conguaglio a debito, invece, determina l'effettuazione di trattenute sulle competenze del lavoratore al fine di recuperare le imposte dovute emerse dalla dichiarazione dei redditi. In questo caso il sostituto d'imposta opera, quale intermediario nei confronti dell'Erario, **trattenendo gli importi direttamente dalla retribuzione del dipendente** e provvedendo successivamente al relativo versamento tramite modello F24 entro le scadenze previste.

Nel cedolino paga possono quindi essere presenti trattenute riferite a:

- saldo IRPEF a debito;
- addizionali regionali e comunali;
- acconti IRPEF;
- rate di conguaglio 730;
- ulteriori somme derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale.

Dal punto di vista contabile, tali trattenute generano un debito temporaneo nei confronti dell'Erario che permane fino all'avvenuto versamento fiscale.

La registrazione contabile può essere rappresentata come segue:

Dare	Avere
Debiti verso dipendenti (conto finanziario)	Debiti verso Erario (conto di debito)

Successivamente, al momento del versamento tramite modello F24, **il debito verso l'Erario viene estinto con la rilevazione contabile del pagamento effettuato**.



Quando il lavoratore sceglie di rateizzare il proprio debito fiscale, il datore di lavoro calcola le trattenute e i relativi interessi basandosi sul piano trasmesso dall'Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista della contabilità, il debito verso l'Erario non si registra tutto subito, ma viene rilevato man mano che si effettuano i singoli prelievi in busta paga.



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997

Art. 49 TUIR

Art. 51 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018

Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Il contribuente che presenta il modello 730 può richiedere la **rateizzazione** delle somme dovute, **suddividendo il debito in rate mensili di pari importo**. La rateizzazione può riguardare il saldo e il primo acconto IRPEF, il saldo delle addizionali regionali e comunali, l'acconto dell'addizionale comunale, l'imposta sostitutiva sui premi di risultato e partecipazione agli utili, il saldo e il primo acconto della cedolare secca locazioni e l'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

Il secondo acconto IRPEF e il secondo acconto della cedolare secca locazioni non possono invece essere rateizzati e devono essere trattenuti in un'unica soluzione generalmente sulla retribuzione del mese di novembre.

Qualora la retribuzione erogata nel mese di novembre non risulti sufficiente a consentire il prelievo integrale della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o della cedolare secca locazioni, **l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione del mese di dicembre**, secondo il principio di cassa, con applicazione della **maggiorazione dello 0,40%**.

Nel caso in cui anche la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre risulti insufficiente, **il sostituto d'imposta provvederà a comunicare al contribuente l'ammontare del debito residuo, che dovrà essere versato direttamente dal medesimo**. In ogni caso, il termine ultimo entro il quale il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o della cedolare secca dovuta dal dipendente, comprensiva della maggiorazione dello 0,40%, è fissato al **16 gennaio** dell'anno d'imposta successivo a quello di presentazione del Modello 730-4.

In presenza di richiesta di rateizzazione, il sostituto d'imposta calcola l'importo delle singole rate applicando, dalla seconda rata, un **interesse dello 0,50% mensile**. Qualora la retribuzione mensile non sia sufficiente a consentire la trattenuta dell'intero importo rateizzato, sulle somme residue viene applicato anche l'interesse dello 0,40% mensile per differimento del pagamento.

La **volontà di rateizzare gli importi** risultanti a debito dal modello 730 **viene espressa direttamente dal contribuente** nella dichiarazione dei redditi ed è conosciuta dal sostituto d'imposta attraverso il **quadro F del modello**, qualora presti assistenza fiscale diretta al contribuente, oppure tramite il **modello 730-4** nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata a un CAF o a un professionista abilitato.

Il contribuente può richiedere un **numero di rate variabile da un minimo di due fino a un massimo di sei**, fermo restando che la rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre, con trattenuta effettuata sulla relativa retribuzione. Il sostituto d'imposta, nel rispetto di tale termine, provvede pertanto a **ripartire il debito nel numero di rate più vicino possibile a quello richiesto dal contribuente**, tenendo conto del periodo utile residuo per l'effettuazione delle trattenute.



Sommario:

- Le operazioni di conguaglio 730-4 nel cedolino paga
- Ricezione dei dati relativi al mod. 730-4
- Software e modalità di trasmissione del modello CSO
- Cronoprogramma gestione flusso 730-4 - anno 2026
- Effetti del conguaglio sulla busta paga e incapienza della retribuzione
- Aspetti contabili
- Rateizzazione delle somme dovute



Collegamenti:

- Art. 37 c.1 D. Lgs. 241/1997
- Art. 49 TUIR
- Art. 51 TUIR
- Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 12 marzo 2018
- Art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. 175/2014